

INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO.

*) Antonino Zammataro



Gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che hanno avuto riconosciuta la causa di servizio ascrivibile a tabella "B" potrebbero aver diritto, all'atto della cessazione dal servizio, dopo i dovuti accertamenti sanitari, alla "indennità per una volta tanto" e per un massimo di cinque annualità. Molti colleghi ignari di tale diritto, per non essersi visti riconosciuta la causa di servizio ascrivibile a tabella "A" non hanno richiesto di ottenere la suddetta legittima indennità; riferimento decreto Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1092 - suppl. ord. G.U. 09.05.1974, n. 120 - Art. 69 - indennità per una

volta tanto. L'appartenente al comparto difesa e sicurezza che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella "B" annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale (**IMPORTANTISSIMO VEDI NOTA N. 1 A FINE PAGINA**), a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella "A" annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella "B" fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella "A". La domanda viene inviata all'Inps tramite caf o patronato, allegando la documentazione sanitaria in possesso e cioè decreto di equo indennizzo, verbali della commissione medico ospedaliera e parere del comitato per le cause di servizio, quest'ultimo documento vincolante che costituisce presupposto imprescindibile per l'attribuzione della prestazione - DPR 461/2001. (NOTA N. 1 - La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 48 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, limitatamente all'inciso "purché non gli spetti la pensione normale")

*) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo